



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ALDO MORO

**Liceo Scientifico
Istituto Tecnico Industriale**

Via Gallo Pecca n. 4/6
10086 RIVAROLO CANAVESE

Tel 0124 454511 – Fax 0124 454545 Cod. Fiscale 85502120018

E-mail: segreteria.moro@scuolerivarolocanavese.it Url: <http://scuolerivarolocanavese.it/moro>

LIBRETTO DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Per l'informazione e la formazione di tutto il personale dipendente (docente e non docente) degli studenti e dei genitori, in quanto utenti del servizio scolastico ai sensi del punto "F" della C.M. 119/99

CARTELLI DI PARTICOLARE INTERESSE

Segnaletica di sicurezza D. Lgs. 626/94 e integrazioni

CARTELLI DI PERICOLO



CARTELLI DI SALVATAGGIO



CARTELLI ANTINCENDIO



INDICE

1. La Normativa	pag. 3
2. La scuola come ambiente di lavoro	pag. 4
2.1 La scuola sicura per tutti	pag. 4
2.2. La sicurezza in particolari casi	pag. 5
3. Analisi di rischio e misure di prevenzione a cui tutti devono attenersi	pag. 6
3.1 L' Albo per la Sicurezza nella scuola e la Riunione Periodica (o straordinaria)	pag. 6
3.2 Rischi nell'attività scolastica ordinaria	pag. 7
3.3 Rischi d'infortunio nell'intervallo, delle attività nella prescuola e nell'interscuola	pag. 7
3.4. Rischi d'infortunio durante l'educazione fisica e sportiva	pag. 8
3.5 Rischi durante le esercitazioni in laboratorio	pag. 9
3.6 Misure di prevenzione nelle situazioni di rischio già esaminate	pag. 9
3.7 La prevenzione del rischio d'incendio	pag. 10
3.8 La prevenzione di altri rischi specifici del personale non docente	pag. 11
3.9 Obblighi per tutto il personale, gli studenti e i genitori	pag. 12
4. Appendice:	pag. 13
a) Regolamento delle attività complementari e integrative	pag. 13
b) Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti	pag. 15

1. LA NORMATIVA

- La Costituzione (artt. 32, 35, 41);
- La Costituzione (artt. 76, 87, 117);
- Il Codice Civile (artt. 437, 451, 589, 590);
- Il Codice Civile (artt. 2050 e 2087);
- Decreto Ministero 18/12/75: Norme tecniche di edilizia scolastica;
- Legge 23/95: Norme per l'edilizia scolastica;
- Carta dei Servizi Scolastici -titolo 3°-DPCM 7 giugno 1995 (G.U. n. 138 del 15/06/95);
- Ministero dei trasporti e della navigazione direzione generale M.C.T.C. circolare n. 23/97 oggetto: D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico1 ;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ;
- Circolare INAIL n. 28 del 23/4/2003;
- Decreto Legislativo IO settembre 2003, n. 276,
- Legge Comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007;
- Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva macchine 2006/42/CE;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193: attuazione della direttiva 2004/41 /CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257, Attuazione della direttiva 2004/40/CE;
- D.Lgs. 37/08 sulle norme di conformità per gli impianti elettrici;
- Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- D.Lgs. 30 agosto 2009, n. 106;
- Decreto correttivo D.Lgs. 81/2008.

2. LA SCUOLA COME AMBIENTE DI LAVORO

Da alcuni anni a questa parte, la legislazione sociale ha inteso considerare la scuola non più soltanto un ambiente d'istruzione e formazione, ma anche un luogo di lavoro.

Quando l'Italia, perciò, recependo le direttive europee per raggiungere l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre gli infortuni e le malattie professionali, si è data una nuova normativa col D. Lgs. 626/94 che tutela la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro, automaticamente ha esteso le nuove disposizioni alle scuole. E in particolare ha disposto che:

- siano valutati i rischi per la salute e la sicurezza;
- siano rispettate le misure igieniche;
- siano attuate misure collettive e individuali di protezione;
- siano attuate misure di emergenza, di pronto soccorso, di antincendio;
- siano usati segnali di avvertimento e di sicurezza;
- sia attuata l'informazione, la formazione, la consultazione dei lavoratori in materia;
- siano impartite adeguate istruzioni ai lavoratori.

Questo libretto vuole essere la guida nella assunzione delle disposizioni summenzionate per tutto il personale, gli studenti e i genitori.

2.1 LA SCUOLA SICURA PER TUTTI

Per realizzare una scuola sicura per tutti (il personale dipendente, gli studenti ed i genitori) il Dirigente Scolastico deve avvalersi di:

- a) **il documento di valutazione dei fattori di rischio;**
- b) **il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),** in possesso di formazione apposita certificata, tra il personale

interno e, in forma residuale, tra il personale esterno;

c) **il Piano della Sicurezza** con la programmazione degli interventi anche di informazione e formazione necessari, come:

- 1) attuazione delle **misure di prevenzione incendi** e lotta antincendio con indicazione del personale a ciò incaricato (Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio = SPILA)
- 2) attuazione delle **misure di salvataggio e di pronto soccorso** con indicazione del personale a ciò incaricato (Servizio di Pronto Soccorso = SPS)
- 3) attuazione delle **misure di evacuazione del personale** in caso di pericolo grave e immediato (da esercitare almeno 1 volta all'anno), con indicazione del personale a ciò incaricato (Servizio di Gestione delle Emergenze = SGE) e dell'apparizione della segnaletica nelle vie di fuga e sulle uscite di sicurezza.

d) **l'Albo della Sicurezza** a cui vanno affissi i documenti sub a) e sub c) con i **nomi degli incaricati** (RSPP, SPILA, SPS e SGE più il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (eletto tra i dipendenti o designato dalle Rappresentanze sindacali) e **l'indizione della riunione annuale o straordinaria** sul tema della sicurezza.

2.2 LA SICUREZZA IN PARTICOLARI CASI

Nel caso in cui vi siano dipendenti che sono addetti per venti ore alla settimana al videoterminale; oppure per l'intera settimana movimentano Carichi Pesanti a mano; oppure per l'intera settimana usano Sostanze Pericolose perché addetti ad un particolare laboratorio, il Dirigente Scolastico **deve**:

- a) predisporre **l'analisi di rischio** per tali specifiche evenienze nel Piano della Sicurezza;

- b) assicurare la sorveglianza sanitaria, individuando il **Medico Competente** d'intesa con la ASL o l'INAIL (mediante convenzione con l'ente);
- c) predisporre le **misure di protezione individuale** (come lo schermo antiradiazioni per il videoterminalista) e **collettiva** (come i segnali di divieto, di pericolo e di sicurezza e l'apposizione di cartelli con le disposizioni a cui attenersi).

3. ANALISI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE A CUI TUTTI DEVONO ATTENERSI.

3.1 L'ALBO PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA E LA RIUNIONE PERIODICA (O STRAORDINARIA).

Generalmente la scuola non è un luogo di rischi particolari per il personale, gli studenti e i genitori; tuttavia ciò è vero quando le attività si svolgono ordinatamente, altrimenti anche la scuola può costituire fonte di rischi per chi la frequenta o vi lavora. Per tutti è necessario prendere visione del materiale esposto nella bacheca per la sicurezza, che dovrà riportare:

- *nome degli addetti e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *nome del Medico Competente (ove previsto) e della sede di reperibilità;*
- *nome degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso;*
- *nome degli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;*
- *nome degli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;*
- *piano e procedure per l'Evacuazione di Emergenza;*
- *numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco;*
- *eventuali disposizioni temporanee in materia di sicurezza;*
- *eventuale convocazione della riunione periodica sulla sicurezza.*

La riunione periodica annuale (o straordinaria in caso di avvenimenti o iniziative rilevanti non programmate) ha il compito di esaminare, per definirne l'adeguatezza:

- il documento sulla sicurezza;
- le misure di protezione individuali (ove previsto);
- i programmi di informazione e formazione;
- il progetto di sviluppo della rimozione o della riduzione dei rischi collettivi ed individuali.

Chiunque del personale, degli studenti o dei genitori ha il diritto di far presente al Dirigente Scolastico o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le proprie osservazioni circa i rischi e la prevenzione, affinché se ne discuta nella riunione periodica o straordinaria.

3.2 RISCHI NELL'ATTIVITA' SCOLASTICA ORDINARIA

Se il comportamento ordinato, l'uso corretto e adeguato degli strumenti e dei sussidi, la frequentazione prudente dei locali e degli impianti, l'utilizzo dei laboratori secondo le disposizioni a tale scopo espresse, il rispetto delle norme nei trasferimenti con osservanza della segnaletica, dei turni predisposti, degli stazionamenti dedicati ecc. sono le basi della sicurezza nella scuola, tuttavia si deve ricordare che la **postura scorretta** in banchi non dimensionati, la **permanenza in locali polverosi, umidi, sporchi o rumorosi**, il lavoro e lo studio in condizioni di **scarsa illuminazione** sono tutti fattori di rischio a cui gli studenti non devono adattarsi, ma reagire portandoli all'attenzione dei responsabili e del Dirigente scolastico.

3.3 RISCHI D'INFORTUNIO NELL'INTERVALLO DELLE ATTIVITA', NELLA PRESCUOLA E NELL'INTERSCUOLA.

I momenti di avvio, interruzione, sospensione, ripresa delle attività didattiche costituiscono altrettanti casi di rischio.

In particolare il rischio d'infornio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne o interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, atri), durante l'ingresso e l'uscita degli studenti all'inizio e al termine delle lezioni;
- nei locali del refettorio o mensa, dove questo servizio esiste, nella biblioteca e nell'aula "magna";
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
- durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
- al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano in classe.

3.4 RISCHI D'INFORTUNIO DURANTE L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Rischi d'infornio sono presenti durante lo svolgimento delle attività di educazione fisica e sportiva, in relazione alle difficoltà proprie di ciascun esercizio, all'uso di attrezzi e all'utilizzo di impianti che siano situati sia all'aperto che al chiuso. I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli studenti; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione esercitando l'assistenza attiva e passiva.

Gli studenti devono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute. Il personale non docente addetto collaborerà con i docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature, con particolare cura quando a disposizione risultassero docce e impianti per la balneazione, o sale (es. per massaggi, ecc.) e gabinetti medici con particolari strumentazioni.

3.5 RISCHI DURANTE LE ESERCITAZIONI IN LABORATORIO

Rischi per la salute e la sicurezza possono presentarsi anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione alla natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature, dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Le attività svolte nei laboratori hanno carattere dimostrativo – didattico e pertanto, nei casi in cui gli studenti siano chiamati ad operare in prima persona, tutte le operazioni devono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.

In tal senso, l'uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi. I docenti e i loro collaboratori si preoccuperanno di invitare gli studenti a prendere visione delle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori, della cartellonistica esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito, quando le disposizioni non fossero chiare o sufficienti.

3.6 MISURE DI PREVENZIONE NELLE SITUAZIONI DI RISCHIO GIA' ESAMINATE

Per prevenire il rischio d'infortunio nelle suddette situazioni, si devono rispettivamente adottare queste misure:

- sviluppare un'attenzione particolare alla postura nel banco e alle condizioni igieniche degli ambienti da parte degli studenti;
- rispettare l'uso delle aree di pertinenza e stazionamento regolamentato, anche mediante apposita segnaletica, in modo da riservare ai pedoni spazi vietati al passaggio e alla sosta degli autoveicoli e dei motoveicoli; tutti (personale, studenti ed utenti in genere) sono tenuti a rispettare tali disposizioni e la segnaletica; il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi;
- osservare la regolamentazione dell'ingresso degli studenti all'inizio, e l'uscita al termine dell'attività, in modo da evitare

l'accalcamento negli spazi comuni. Il personale è invitato a vigilare nelle forme specificamente indicate nelle disposizioni di servizio;

- osservare la regolamentazione dell'uso del refettorio o della mensa, della biblioteca o dell'aula "magna", e il relativo servizio di vigilanza;
- osservare la regolamentazione degli spostamenti delle classi da un'aula all'altra che debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- osservare la regolamentazione dello svolgimento della ricreazione regolate con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli spazi ed i tempi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza del personale e al comportamento degli studenti.
- osservare la regolamentazione dell'alternarsi dei docenti nelle classi che deve avvenire senza interruzione della vigilanza, e all'eventuale occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente.
- osservare la regolamentazione del laboratorio e la programmazione dell'uso da parte del Docente Preposto. Tutti i docenti che accedono al laboratorio, sotto le indicazioni di tale Docente, controllano il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustrano agli studenti i rischi specifici che possono derivarne; controllano l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario, e danno agli studenti le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni. Gli studenti devono osservare le disposizioni ricevute, conoscere e rispettare le indicazioni della segnaletica, astenersi da iniziative non previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature. L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.

3.7 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento infrequente nella scuola, ma

potenzialmente catastrofico.

Perciò, secondo le disposizioni del D.M. interno 10 marzo 1998:

- E' fatto obbligo a tutti di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli, e di fumare soltanto nelle aree apposite.
- E' vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi.
- E' fatto obbligo a tutti di usare gli apparecchi elettrici rispettandone le prescritte modalità d'uso, ed è vietato fare uso improprio di interruttori o prese elettriche.
- E' vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate.
- E' vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero.

E' vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'Evacuazione, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.

- E' vietato usare o manomettere gli estintori e gli altri dispositivi di sicurezza. E' opportuno tenere chiuse le porte resistenti al fuoco.

3.8 LA PREVENZIONE DI ALTRI RISCHI SPECIFICI DEL PERSONALE NON DOCENTE

Il personale ausiliario è sottoposto a rischi specifici, connessi con le sue mansioni, nell'uso di macchine elettriche ed elettroniche per la duplicazione, per la pulizia e nell'esposizioni a prodotti e materiali per tali funzioni.

Perciò il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento. Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano. Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici. L'uso e la

conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

Il personale amministrativo è sottoposto ai rischi dell'uso prolungato degli apparecchi muniti di videotermini. E' compito del Dirigente Scolastico, predisporre le misure di utilizzo degli impianti (posizione, distanza, luminosità, ecc.) più adatta ad ovviare a tali rischi. È classificato come lavoratore addetto chi utilizza un apparecchio dotato di videoterminale per almeno 20 ore settimanali. Il "videoterminista" deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Se utilizza il videoterminale per 4 ore consecutive giornaliere ha diritto ad una interruzione di 15 minuti ogni 2 ore.

3.9 OBBLIGHI PER TUTTO IL PERSONALE, GLI STUDENTI E I GENITORI.

A conclusione dell'analisi di rischio nella scuola e della delineazione delle principali misure di prevenzione esplicitamente indicate dalla normativa, si ricorda che tutto ciò non ha alcun valore se non si interiorizza e non se ne fa criterio di vita quotidiana. Perciò tutto il personale, gli studenti e i genitori sono tenuti a prendere visione delle disposizioni e ad assumere un atteggiamento di previsione della possibilità di rischio d'incendio o d'incidente nelle situazioni della vita scolastica:

- esercitando mentalmente la propria conoscenza delle misure previste dalle disposizioni;
- riconoscendo la segnaletica, la disposizione delle vie di fuga e delle uscite dall'edificio;
- determinando il comportamento adeguato sia nell'individuazione di un incendio che nella pratica dell'evacuazione;
- nel caso che la via di fuga fosse preclusa dal fuoco, individuando le soluzioni alternative più appropriate;
- qualora esistessero incertezze, tutti sono tenuti a chiarirle col Dirigente Scolastico o il Responsabile della Sicurezza;
- ciascuno, infine, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nella scuola, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in modo adeguato alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Dirigente Scolastico.

APPENDICE

- a) Regolamento delle attività complementari e integrative (dal DPR 567/96 come modificato dal DPR 156/99)

Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche

Art. 1 (Finalità generali).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

1 - bis. Tutte le attività organizzative dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156).

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

"omissis"

Art. 2 (Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative).

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le

attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

"omissis"

Art. 3 (Raccordi con la realtà sociale e con il territorio).

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

"omissis"

Art. 4 (Organizzazione e gestione).

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari all'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curriculari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.

5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

"omissis"

Art. 6 (Consulta provinciale).

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione

secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;

- formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
 - istituire, in collaborazione con il Provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
 - promuovere iniziative di carattere transnazionale;
 - designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della Consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla Consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della Consulta.

b) REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (DPR 24 Giugno 1998, n. 249)

**Il Presidente della Repubblica
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione.
Adotta il seguente regolamento**

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle istituzioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle

conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9). La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10). I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

CARTELLI DI PARTICOLARE INTERESSE

Segnaletica di sicurezza D. Lgs. 626/94 e integrazioni

CARTELLI DI DIVIETO



CARTELLI DI PERICOLO



CARTELLI DI SALVATAGGIO



